



*Ministero dell'Industria del Commercio
e dell'Artigianato*

Prot. 288567
Roma, 28 LUG. 1994

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO INTERNO E DEI CONSUMI INDUSTRIALI
Servizio Centrale delle Camere di Commercio e U.U.P.P.I.C.A. - Div. 8^a

Alle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura

LORO SEDI

e, p. c. Agli Uffici Provinciali dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato

LORO SEDI

OGGETTO: Legge 25 gennaio 1994, n. 82. Disciplina delle attività
di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di
derattizzazione e di sanificazione.

CIRCOLARE N. 3343/C

Alla Regione Siciliana - Assessorato
della Cooperazione, del Commercio,
dell'Artigianato e della Pesca

96100 PALERMO

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia - Presidenza della Giunta -
Segreteria Generale Servizio di
Vigilanza sugli enti

34133 TRIESTE

Alla Regione Trentino Alto Adige
Ufficio di Vigilanza delle Camere
di Commercio

38100 TRENTO

Alla Regione Autonoma della Sardegna -
Assessorato dell'Industria e del
Commercio

09100 CAGLIARI

Alla Regione Autonoma della Valle
d'Aosta - Assessorato della
Industria, del Commercio, dello
Artigianato e dei Trasporti

11100 AOSTA

All'Unione Italiana delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura

00187 ROMA

Alla C.E. R.V.E.D. S.p.a.

SEDE DI ROMA
SEDE DI PADOVA

1) PREMESSA.

La legge 25 gennaio 1994, n. 82, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3.2.1994, è entrata in vigore il 18 febbraio c.a..

Essa stabilisce i requisiti e le modalità di iscrizione nel Registro delle ditte o nell'Albo delle imprese artigiane di tutte le imprese che esercitano o intendono esercitare le attività di: pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

Per quanto concerne la definizione puntuale delle predette attività, si precisa che è stato formulato apposito quesito al Ministero della sanità, competente in materia.

2) REQUISITI DI ONORABILITA'.

Secondo quanto previsto dall'art. 2, il titolare dell'impresa individuale ovvero l'istitutore o il direttore, tutti i soci di società in nome collettivo, gli accomandatari delle società in accomandita, gli amministratori di qualsiasi altro tipo di società, comprese le cooperative, devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità:

a) non aver riportato condanna penale, con sentenza definitiva, o non avere in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna:

- per reati non colposi (art. 43 c. p.) a pena detentiva superiore a due anni;
- per reati contro la fede pubblica (art. 453 e ss. c. p.) o contro il patrimonio (art. 640 e ss. e 705 ss. c. p.);
- alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte (artt. 19, 30, 31 e 79 c. p.);
- alla pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese (art. 32 bis c. p.);

salvo che sia intervenuta la riabilitazione (art. 178 e ss. c. p.);

b) non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione (art. 142 e ss. L. F.). Con l'espressione "non sia stata svolta" si deve intendere che non sia intervenuto il decreto di chiusura del fallimento (art. 119 L.F.). Con l'espressione "non sia in corso" si deve intendere che non sia stata pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento (art. 16 e ss. L.F.), che è di tipo

costitutivo, in quanto, accertato lo stato d'insolvenza, dà inizio alla procedura concorsuale. Anche in caso di opposizione alla dichiarazione di fallimento (art. 18 L.F.) bisogna precisare che la stessa non sospende l'esecuzione della sentenza. Solo con il passaggio in giudicato della sentenza che ha accolto l'opposizione, l'eventuale revoca del fallimento acquista efficacia;

c) non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;

d) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 513 bis c. p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza);

e) non siano state accertate contravvenzioni per violazione di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa (per esempio la fattispecie prevista dall'art. 37 della legge n. 689/81 "Omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatorie" in cui oltre l'applicazione della sanzione amministrativa è prevista anche la reclusione fino a due anni).

Al fine di provare il possesso dei "requisiti di onorabilità" sopraindicati, si ritiene che, la Camera di commercio o la Commissione provinciale per l'Artigianato, possano d'ufficio acquisire il certificato generale del casellario giudiziale e, per i carichi pendenti, i relativi certificati rilasciati dalla Procura della Pretura e dalla Procura del Tribunale, nonché la certificazione rilasciata dalla competente Prefettura, ai sensi della Legge n. 55/90.

3) ISCRIZIONE DI NUOVE IMPRESE E REGIME TRANSITORIO.

3a) (Procedura da seguire da parte di chi intende avviare imprese individuali). Considerato che l'iscrizione di tali imprese nel Registro delle ditte o nell'Albo delle imprese artigiane può avvenire, in base alle relative disposizioni di legge, solo dopo l'avvenuto avvio dell'attività e che la legge n. 82/94 riserva l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), solo alle imprese regolarmente iscritte nel registro o nell'albo predetto, si suggerisce quanto segue:

a) l'interezzato, prima di avviare l'attività (in caso contrario violerebbe la legge), presenta denuncia al Registro delle ditte per l'esercizio di una, parte o tutte le attività di cui all'art. 1 della legge n. 82/94;

b) l'ufficio del Registro delle ditte della Camera di commercio provvede all'iscrizione in via provvisoria, rilasciando la ricevuta di cui al primo comma dell'art. 96 del R.D. 4.1.1925, n. 29;

c) l'iscrizione definitiva è subordinata al verificarsi di due condizioni: 1) alla dimostrazione del possesso dei requisiti, di cui agli artt. 1 e 2 della legge; 2) alla denuncia di avvenuto avvio dell'attività.

Per quanto riguarda i soggetti che intendono avviare le attività in questione nella forma dell'impresa artigiana si ritiene che possa provvedersi da parte delle competenti Commissioni secondo una procedura analoga a quella sopraesposta.

3b) Nessun particolare problema sembra, invece, sussistere, a parere dello scrivente, nei confronti del Registro delle ditte (e si ritiene anche nei confronti dell'Albo delle imprese artigiane) per l'iscrizione delle **società costituite in una delle forme previste dal Codice civile** e per le **società irregolari**, atteso che le stesse debbano presentare denuncia al Registro delle ditte, indipendentemente dall'avvenuto avvio dell'attività, entro 30 giorni, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese o dalla data di registrazione dell'atto costitutivo (art. 2 D.M. 9.3.1982). Naturalmente anche per le società l'accettazione della denuncia di avvio dell'attività resta subordinata alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Per quanto concerne i requisiti che devono essere posseduti dalle imprese si ritiene che, nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 1, comma 2, della legge, che fisserà i requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica e organizzativa, la legge possa trovare applicazione solo con riferimento a quelle disposizioni che lo consentono. Di conseguenza, lo scrivente è dell'avviso che l'accertamento dei requisiti, nella prima fase, possa riguardare solo quelli connessi all'onorabilità previsti dall'art. 2 della legge, a condizione, comunque, che le attività dichiarate dalle imprese rientrino inequivocabilmente fra quelle menzionate nel citato art. 1, comma 2. Per attività che non dovessero essere individuate come inequivocabilmente rientranti fra quelle di cui trattasi, le Camere di commercio, ovvero le Commissioni Provinciali per l'Artigianato, prima di procedere alle relative iscrizioni potranno formulare un quesito a questo Ministero che provvederà ad acquisire il parere delle Amministrazioni competenti.

3c) (Imprese che già esercitavano l'attività non essendo iscritte al Registro delle ditte o all'Albo delle imprese artigiane). Per

quanto riguarda le imprese che esercitavano le predette attività già prima dell'entrata in vigore della legge, l'articolo 7 prevede la possibilità di continuare l'esercizio delle attività stesse con l'obbligo per le imprese medesime di iscriversi, a seconda degli specifici requisiti, nel Registro delle ditte o nell'Albo delle imprese artigiane, entro 90 giorni dall'emanazione del decreto del Ministro dell'industria di cui all'art. 1, comma 2, della legge. Tale iscrizione avviene, da parte delle imprese che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), che verranno indicati nel decreto, sulla base della semplice dimostrazione, da parte delle imprese, di aver esercitato le predette attività prima dell'entrata in vigore della legge.

A tale scopo l'impresa deve allegare alla domanda di iscrizione idonea documentazione, quale ad esempio:

- dichiarazione in atto notorio o sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti il tipo e la data di inizio dell'attività esercitata;
- copia autenticata di fatture emesse e/o ricevute prima dell'entrata in vigore della legge, comprovanti l'esercizio dell'attività;

Si ritiene inoltre che nulla vieti alle imprese, che già svolgono le attività disciplinate dalla legge in argomento, di iscriversi, su richiesta, al Registro o all'Albo, sempreché presentino idonea documentazione. Naturalmente vi sarà a carico delle imprese la sanzione per tardata presentazione della denuncia di iscrizione.

3d) (Imprese già iscritte). Circa le imprese che alla data di entrata in vigore della legge erano già iscritte nel Registro delle ditte o nell'Albo delle imprese artigiane per l'esercizio delle attività in questione, si ritiene che le stesse debbano presentare, entro 90 giorni dall'emanazione del decreto di cui all'art. 1, comma 2, le certificazioni relative ai requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica e organizzativa, che saranno specificate dal decreto stesso. Tale certificazione si rende necessaria al fine di consentire la classificazione delle imprese nelle diverse fasce, di cui all'art. 1, comma 2, lett. d), che sono sottoposte ad aggiornamento in base alle comunicazioni delle eventuali variazioni positive o negative che le imprese stesse dovranno fornire.

4) ONERI PER L'ISCRIZIONE.


Il decreto previsto dall'art. 1, comma 2, della legge, deve,

fra l'altro, anche determinare la misura del contributo (peraltro da riconsiderare ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 580/93) a carico delle imprese per l'iscrizione nel Registro delle ditte o all'Albo delle imprese artigiane e le relative modalità di versamento (art. 1, comma 2, lett. c)).

Le imprese quindi, che presentano denuncia di iscrizione nei predetti Registro o Albo, nelle more dell'emanazione del citato decreto, devono versare, in via provvisoria, solo l'importo relativo al diritto di segreteria (importo corrispondente al diritto di cui alla voce 17 della Circolare n. 3200/C del 21 dicembre 1989), perfezionando successivamente l'iscrizione con il versamento dell'importo corrispondente al contributo, se lo stesso fosse determinato in maniera maggiore.

L'iscrizione nel Registro o nell'Albo, avendo di fatto natura abilitante, comporta il pagamento da parte delle imprese della tassa di concessione governativa di cui al D.P.R. 641/82.

IL MINISTRO



del
Pavia
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato seguito nota n°

